



Generazione Distribuita

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA COGENERAZIONE

A REGIONAL CHAPTER OF THE
WORLD ALLIANCE FOR DECENTRALIZED ENERGY



Mediterranean

Roma, 4 agosto 2009

Egr.
Ing. Alessandro Ortis
Presidente
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Prot. n. 2091-2009 CB

Oggetto: AEEG - Audizioni periodiche - Roma, 21/22 luglio 2009
Documento di Proposta Cogena

Egregio Ing. Ortis,

in riferimento alle Audizioni in oggetto, allegato alla presente trasmettiamo il Documento di Proposta della nostra Associazione.

Nel ringraziarLa per l'attenzione e l'opportunità che ci è stata data, cogliamo l'occasione per esprimerLe il nostro più sincero apprezzamento per l'attività della Istituzione da Lei presieduta e per la competenza e la professionalità dei Suoi Collaboratori.

Cordiali saluti.

F.to Dr. Carlo Belvedere
Segretario Generale



ASCOMAC

Ascomac – Federazione Nazionale Commercio Macchine
CANTIERMACCHINE COGENA UNICEA UNIMOT INTEMAC

00198 Roma – Via Isonzo, 34 – Tel. 06 20369638 (r.a.) – Fax 06 20369376
e@mail: ascomac@ascomac.it – web: www.ascomac.it

**DOCUMENTO DI PROPOSTA
COGENA
Roma, 21 luglio 2009**

DDL S 1195 B “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” – AEEG – Attività regolatoria

Corrispettivi tariffari e oneri di sistema nell'esercizio di unità/impianti di generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento nei settori industriale, commerciale, terziario, civile, agricolo

Premessa

In relazione all'Atto Senato 1195 B, approvato in via definitiva lo scorso 9 luglio, **Cogena**, Associazione di categoria aderente alla **Confcommercio**, rappresentativa a livello nazionale delle Imprese di progettazione, fabbricazione, distribuzione, installazione di unità/impianti di generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, Esco, Società di servizi energetici, sottopone alla attenzione e valutazione alcune proposte/osservazioni riguardanti la disciplina giuridica prevista dall'**art. 33** - reti interne di utenza – RIU, in considerazione altresì della attività regolatoria alla quale è chiamata l'AEEG.

In particolare, tale norma, approvata definitivamente, regala all'Italia il primato di unico Paese occidentale nel quale la cogenerazione ad alto rendimento, oggetto tra l'altro di Direttiva Europea, è disincentivata tecnicamente ed economicamente, aumentando mediamente del 15 % i costi di autoproduzione di energia elettrica alle imprese clienti finali.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

DDL 1195 B – D. LGS. N. 115/2008 – CORRISPETTIVI TARIFFARI E ONERI DI SISTEMA

Entrambi i provvedimenti, per i quali è prevista l'attività regolatoria della AEEG, dispongono norme sul regime di esercizio relativamente alla applicazione dei corrispettivi tariffari ed oneri di sistema alla energia elettrica.

il DDL 1195 B

- Articolo 30, comma 27, Reti private
si riferisce alla individuazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di nuovi criteri per la definizione dei rapporti tra il gestore della rete, la società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti
- Articolo 33, Reti interne di utenza
si riferisce alla applicazione dei corrispettivi ed oneri citati alla energia elettrica consumata indipendentemente dalle modalità di produzione dell'energia elettrica stessa

il D.Lgs. n. 115/2008

- Articoli 2, lettera t) e 10, Sistemi efficienti di utenza
si riferisce alla corresponsione dei corrispettivi tariffari e oneri di sistema sulla energia prodotta in ambiti definiti da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento.

Più in particolare:

DDL 1195 B

- art. 33 comma 5: corrispettivi ed oneri su energia consumata
- art. 33 comma 6: corrispettivi ed oneri su energia prelevata attraverso RIU preesistente, limitatamente negli ambiti di un processo produttivo con punti di connessione con il Sistema Elettrico ad alta tensione
- art. 30, comma 27: individuazione di nuovi criteri

D.Lgs. n. 115/2008

- Art. 10, comma 2: corrispettivi ed oneri su energia scambiata

L'art. 33, DDL S 1195 B, pur prevedendo, in linea di principio, aspetti estremamente positivi quali: pluralità di punti di connessione, pluralità di clienti finali, corresponsione degli oneri e corrispettivi alla sola energia elettrica prelevata sul punto di connessione, collegamento intercomunale e interprovinciale, ne limita poi portata ed effetti:

- ad un solo comparto del settore industriale, in base a meri aspetti tecnici
- a mera occasione di esenzione dall'accisa con riguardo alla specifica fattispecie di connessione di unità di consumo
- non raccordandosi né coordinando la normativa vigente in materia di oneri e corrispettivi di sistema
- non perseguendo alcun obiettivo di efficienza energetica
- non portando vantaggio alcuno alla collettività
- impedendo, di fatto, lo sviluppo della Generazione distribuita di energia.

IMPATTO GIURIDICO

In generale, il Legislatore

1. al Senato ha deciso di introdurre e disciplinare uno strumento tecnico di connessione – RIU - a servizio di un solo sottosettore, anziché sviluppare con una normativa coerente l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, su cui si fonda la Generazione Distribuita
2. ha "qualificato" la rete interna di utenza – RIU - solo "industriale" quando, invece, tale strumento di connessione è tipico e applicabile a tutti i settori
3. ha regolamentato specificatamente il **caso di connessione di sole unità di consumo esclusivamente industriali**, reintroducendo il contenuto dell'Emendamento presentato dal Relatore Sen. Paravia n. 1.16 Atto Senato 1195, Emendamento che, giova ricordarlo, ha ricevuto il **parere contrario della Commissione Bilancio del Senato** e che, secondo le indicazioni del Sottosegretario On.le Casero, **determina una perdita di gettito pari a 4,5 milioni di euro annui.**

Di fatto l'art. 33, nella attuale stesura, non porta alcun apprezzabile vantaggio a favore della collettività, ma soltanto alcuni benefici fiscali per uno specifico sottosettore dell'industria, peraltro con rilevanti ripercussioni sul gettito.

In particolare, il Legislatore

1. pur disciplinando, attraverso lo strumento delle RIU, la connessione tra sole unità di consumo e tra unità di produzione e unità di consumo, non ha tenuto in conto alcuno della normativa riguardante i Sistemi efficienti di utenza – *Unità di produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento connesse con collegamento privato a unità di consumo, di cui agli artt. 2, lettera t) e 10 del D.Lgs. n. 115/2008* - non prevedendo, tra l'altro, alcun raccordo tra le due norme, ma anzi differenziando e disciplinando con normativa diversa la stessa fattispecie
2. per le nuove realizzazioni, introduce oneri relativi al sistema elettrico nazionale alla energia "consumata", con l'unica esclusione delle reti interne di utenza industriali preesistenti (comma 5), oneri che troveranno probabile ulteriore definizione ed applicazione in base al comma 27, art. 30 sulle reti private, anche queste, peraltro, non definite
3. esclusivamente per le RIU preesistenti e solo industriali, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e quelli a copertura degli oneri generali di sistema, saranno applicati alla sola energia elettrica "prelevata" nei punti di connessione (comma 6), mentre per i Sistemi efficienti di utenza di cui al D.Lgs. n. 115/2008, l'applicazione degli oneri di sistema riguarda già oggi la "energia scambiata"
4. prevede, tra l'altro, a differenza della legislazione vigente, una pluralità di clienti finali e non un solo cliente finale.

Di fatto l'art. 33, nella sua attuale stesura, non semplifica né coordina le diverse normative in essere in materia di oneri e corrispettivi, introducendo ulteriori elementi di distinzione per normare medesime fattispecie: si parla in alcuni casi di corresponsione di oneri e corrispettivi sull'energia scambiata, sull'energia consumata, sull'energia prelevata al punto di connessione, perdendo di diritto e di fatto un'occasione per fare chiarezza e trasparenza.

Vista la necessità di sostenere il sistema economico nazionale per superare la crisi economica in atto, Cogena ritiene che le RIU debbano essere uno strumento tecnico di sviluppo della Generazione Distribuita e della Efficienza energetica in tutti i settori economici e non uno strumento per godere della esenzione dall'accisa per l'energia elettrica consumata e per corrispondere corrispettivi tariffari ed oneri di sistema in via differenziata rispetto ad altre "medesime" situazioni.

Gli elementi di ragionamento suesposti trovano fondamento in quanto da Cogena ripetutamente sostenuto nel corso dell'esame del provvedimento sia al Senato che alla Camera: ben **quattro Ordini del Giorno** presentati da Parlamentari della Maggioranza e della Opposizione nella seduta della Assemblea della Camera del 1 luglio 2009 - n. 4 Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Granata, Raisi, Murgia, Frassinetti, Barani, Cazzola, Angeli; n. 40. Poli, Libè; nn. 75 e 82. Mariani, Realacci, Lulli - impegnano il Governo ad apportare immediate modifiche al testo dell'art. 33 al fine di evitare:

- che sussista un vantaggio esclusivo a favore solo di una parte del settore industriale, con grave danno per tutto il sistema economico – investitori e utenti/clienti finali - in termini di risparmio energetico ed efficienza energetica che, attraverso la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, è orientato al perseguimento di concreti obiettivi di competitività ecosostenibile
- di introdurre nuovi oneri a carico della generazione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, contrariamente a quanto avviene negli altri Paesi Europei.

La definizione giuridica, nonché la configurazione e l'assetto tecnico delle reti interne di utenza di cui all'art. 33, Atto Senato 1195 B prevedono diverse condizioni: temporali (reti già esistenti), territoriali (connessioni intercomunali e interprovinciali) e tecniche (solo connessione in alta tensione), applicabili solo ed esclusivamente a parte del settore industriale, che finiscono per:

1. arrecare vantaggio esclusivamente ad alcune realtà e società operanti nel settore industriale, con esclusione della gran parte del settore industriale stesso
2. escludere di diritto e di fatto la realizzazione di nuove reti di utenza quali strumenti tecnici di collegamento di unità di produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, sottoponendole a significativi ed economicamente gravosi oneri di sistema
3. reintrodurre di fatto la disciplina di cui all'Emendamento Relatore Sen. Paravia n. 1.16 Atto Senato 1195 che ha ricevuto il parere contrario della Commissione Bilancio del Senato e che, secondo le indicazioni del Sottosegretario Casero, determina una perdita di gettito pari a 4,5 milioni di euro annui (Seduta n. 152 del 24 marzo 2009).

Così come segnalato al riguardo dalla nostra Associazione, evidenziamo anche la presentazione, in occasione della Seduta del 1 luglio sopra citata, **dell'OdG n. 61.** Froner, Lulli, Benamati, Federico Testa, Vico, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, che impegna il Governo *a ridistribuire su tutti i consumatori di energia l'addizionale attualmente a carico solo dei consumi inferiori a 200.000 kWh/mese, estendendola anche agli utenti industriali energivori; ad applicare la prevista esenzione dall'imposta erariale per i consumi superiori a 1.200.000 kWh al mese solo alla parte eccedente tale soglia e a sottoporre ad imposizione i consumi che non superano tale limite, ridistribuendo opportunamente il carico fiscale sui consumi energetici e rendendo così possibile una **riduzione dell'imposta erariale per le imprese, da 0,31 a 0,2 centesimi di euro**, che risulterebbe in tal modo neutra per l'erario, con grande beneficio per le imprese tutte in termini di competitività finalizzata a liberare risorse e reinvestirle efficacemente per la ripresa economica*

4. esentare dal versamento dell'accisa l'energia elettrica utilizzata da unità di consumo solo industriali, collegate attraverso una rete interna di utenza esistente, aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Tale trattamento, come detto, è riservato alle sole unità di consumo industriali che, se singolarmente non raggiungerebbero il limite di esenzione, collegate, invece, con reti interne "preesistenti e/o in corso di autorizzazione", raggiungerebbero e supererebbero più facilmente tale limite, creando così una situazione di indubbio vantaggio per una sola parte del settore industriale e solo per situazioni già esistenti, a danno dell'Erario (mancato introito) e, quindi, di tutti i contribuenti, senza peraltro perseguire e conseguire alcun risultato in termini di efficienza energetica
5. configurare, in quanto vantaggio esclusivo, da un lato un vero e proprio Aiuto di Stato non previsto e, dall'altro, un'evidente limitazione, se non discriminazione, di altri settori tra cui quello Civile comprensivo, tra gli altri, di: Grande Distribuzione, Centri commerciali, Ospedali, Case di Riposo, Scuole, Centri Sportivi, Condomini etc., Settore che può ridurre i propri costi energetici attraverso

l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, incrementando finalmente il livello di efficienza energetica e recuperando al tempo stesso competitività

6. non perseguire gli obiettivi comunitari e nazionali fissati di sviluppo degli impianti di generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento
7. contraddire e porsi in conflitto con le norme di promozione ed incentivazione adottate dagli altri paesi europei, volte a sostenere la cogenerazione ad alto rendimento
8. comportare il fatto che l'Italia sia l'unico Paese europeo che abbia approvato in un momento di crisi, una norma incoerente e contraddittoria con le norme europee, orientate ad incentivare la cogenerazione ad alto rendimento in quanto acclarato strumento ecosostenibile di risparmio ed efficienza energetica, indispensabile per rendere il Sistema Paese più competitivo
9. impedire alle imprese di tutti i settori: industriale, commerciale, terziario, residenziale, servizi, agricolo di risparmiare mediamente il 15 per cento sui costi di energia elettrica
10. comportare un nuovo e rilevante aggravio di costo dell'energia per diversi comparti del settore industriale quali ad es. le cartiere, nelle quali la produzione di energia e vapore avviene attraverso la cogenerazione ed è ampiamente diffusa, in un momento di grave crisi, ostacolando e penalizzando la ripresa economica
11. danneggiare gli autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, facendo loro pagare tutti gli oneri di trasmissione, distribuzione e di sistema, non come è oggi solo sulla energia elettrica prelevata dalla rete, ma su quella consumata dal cliente finale
12. non semplificare né coordinare le diverse normative in essere in materia di oneri e corrispettivi, introducendo ulteriori elementi di distinzione per normare medesime fattispecie: si parla in alcuni casi di corresponsione di oneri e corrispettivi sull'energia scambiata, sull'energia consumata, sull'energia prelevata al punto di connessione, perdendo di fatto un'occasione per fare chiarezza e trasparenza

IMPATTO GIURIDICO – Conclusioni

Le norme in questione, nella loro attuale formulazione, evidenziano i seguenti effetti:

1. distorsione del mercato, lesione della libera concorrenza, aiuto di Stato,
2. annullamento del processo di liberalizzazione di cui il "Sistema Energia" ha bisogno
3. mancato coordinamento normativo e regolatorio di una medesima fattispecie che viene trattata in maniera diversa con effetti che, come nel caso dell'art. 33, sono penalizzanti e limitativi della concorrenza
4. rischio di confusione applicativa a seguito di difformi interpretazioni da parte delle Istituzioni interessate.

IMPATTO SOCIO ECONOMICO

Analisi effettuate dalla nostra Associazione Cogena, direttamente tra gli Associati e tra i relativi clienti, operanti nei più diversi settori, evidenziano che, a causa dei nuovi oneri e corrispettivi di sistema, i costi di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento aumentano mediamente del 15 %, rappresentando un extracosto a carico di tutti gli impianti di autoproduzione di € 25 per mille chilowattora, tale da rendere sia gli impianti che la stessa azienda utilizzatrice non più competitivi. Unica eccezione, le utenze industriali in alta tensione collegate con reti interne di utenza esistenti che verseranno i corrispettivi e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata nei punti di connessione e per le quali è riservato, grazie all'art. 33, anche il beneficio della esenzione dalla accisa sulla elettricità consumata (oltre la soglia fissata per legge).

Il quadro normativo preesistente al DDL 1195 B consentiva all'impresa italiana di conservare una concorrenzialità con analoghe imprese europee anche se il costo dell'energia elettrica in Italia per le nostre imprese è mediamente del 20% superiore a quello sostenuto dai concorrenti esteri. Per contro osserviamo

che attualmente il MOL - margine operativo lordo - delle imprese si è ridotto attualmente ad un valore, nei casi più favorevoli, non superiore al 10%. In determinate situazioni produttive di fabbisogno combinato di energia elettrica ed energia termica, le imprese sono riuscite a “farvi fronte”, applicando e sviluppando la autoproduzione di energia con unità di cogenerazione ad alto rendimento. Infatti il costo dell’energia autoprodotta da cogenerazione ad alto rendimento, senza l’applicazione dei nuovi oneri, consente di mantenere i costi dell’energia in linea con i costi dell’energia europei.

Si può concludere che i nuovi corrispettivi tariffari ed oneri di sistema imposti alla generazione distribuita di energia dal DDL 1195 B:

- mettono a repentaglio da subito migliaia di posti di lavoro di settori produttivi dove il prodotto ha una propria elevata “intensità energetica” costrette a chiudere in quanto:
 - o acquistano energia elettrica dal sistema nazionale con un costo del 20% superiore a quello degli altri Paesi europei
 - ovvero, con le nuove norme, autoproducono l’energia elettrica con un costo ancora superiore
- migliaia di imprese dei settori richiamati, ricordiamo, sono piccole imprese che non godono dei sistemi sociali di protezione previsti per altre tipologie di imprese: il lavoratore è licenziato con la chiusura dei battenti della fabbrica
- non sviluppa il mercato dell’energia in quanto diversi “clienti finali” chiudono
- colpiscono l’indotto occupazionale della generazione distribuita incrementando la disoccupazione, riducendo ed annullando la redditività degli investimenti avviati e futuri
- penalizzano gli investimenti pubblico-privati in generazione distribuita di energia ed in efficienza energetica, riducendo il margine di risparmio competitivo ottenuto grazie all’investimento in generazione “pregiata”, ecosostenibile
- danneggiano la competitività delle imprese che per rimanere sul mercato hanno investito in tecnologia verde ed ecocompatibile come la cogenerazione ad alto rendimento, aumentando di ulteriori Euro 25, il costo di un MWh e mettendo a repentaglio l’investimento fatto
- tutto questo in un grave momento di crisi economica, dove coloro che fanno dell’efficienza energetica un elemento di competitività vengono penalizzati, rispetto a clienti finali energivori “normali”.

Il vantaggio economico tra acquistare energia elettrica ovvero autoprodurre energia elettrica dipende da alcuni fattori quali tipologia di settore, tecnologia utilizzata, ore di funzionamento, recupero dell’energia termica.

Per dare una stima dell’effetto dei provvedimenti in oggetto per gli aspetti socio-economici, in base ad elaborazioni effettuate dalla nostra Associazione su dati pubblici estratti da Rapporti di Istituzioni, Organizzazioni, Associazioni di Categoria è riportata di seguito l’incidenza su azienda, fatturato, occupazione in settori con prodotti/servizi ad alta intensità energetica che hanno rappresentato e rappresentano il naturale bacino di applicazione e di sviluppo della generazione distribuita.

L’attribuzione degli oneri comporta una perdita di fatturato per le imprese di oltre 8 miliardi di Euro e, conseguentemente, il rischio immediato di licenziamento per almeno 400.000 addetti,

I valori sopra indicati sono stati calcolati su un campione di n. 120 mila imprese operanti nei seguenti settori: Metalmeccanico, Conserviero, Agroalimentare, Lattiero caseario, Cartario, Ceramica, Molitorio, Chimica fine, nonché nei Servizi tra cui Grande Distribuzione e Industria alberghiera.

IMPATTO SOCIO ECONOMICO – Conclusioni

Di fatto le tre diverse configurazioni di applicazioni di corrispettivi tariffari ed oneri di sistema – *consumato, prelevato, scambiato* – applicate alla generazione distribuita di energia hanno un notevole impatto sul regime di esercizio con grave penalizzazione della efficienza energetica, a fronte peraltro di importanti provvedimenti comunitari, nazionali e regionali che sviluppano regimi di aiuto all’investimento e regimi di sostegno all’esercizio sia delle fonti rinnovabili che della cogenerazione ad alto rendimento, in palese contrasto e contraddizione con la nuova disciplina suesposta. I provvedimenti in essere penalizzano, non solo le imprese di tutti i settori economici che fanno efficienza energetica anche attraverso la generazione distribuita di energia, ma anche quel settore economico -industriale, commerciale, distributivo e servizi – da noi rappresentato, che costituisce una delle poche realtà economiche che sta tenendo testa alla crisi. Sarebbe paradossale rimanere investiti da una crisi non economica ma surrettizia, solo burocratica ed amministrativa.

L'Esempio della Cartiera

Un esempio emblematico tra tutti è quello della cartiera per comprendere la gravità della situazione di cui chiediamo un urgente correttivo normativo e cioè la corresponsione degli corrispettivi tariffari e degli oneri di sistema esclusivamente sull'energia prelevata dai clienti finali sui punti di connessione con reti con obbligo di connessione di terzi.

L'impianto di cogenerazione ad alto rendimento in cartiera è noto essere l'unico rimedio per competere con altri produttori europei che godono di prezzi e tariffe dell'energia elettrica molto più concorrenziali a causa della presenza di centrali nucleari (es Spagna e Francia Germania). Senza impianto di cogenerazione una cartiera italiana paga l'energia elettrica tra **95 e 105 €/MWh** (incluso trasporto e accise) contro i 75 e 85 €/MWh dei nostri concorrenti europei.

I **1000 MW elettrici** del parco impianti installati nelle cartiere italiane, generano i 1500 MW termici attraverso il recupero dei "cascami di calore" producendo energia termoelettrica con efficienza media pari all'80%; il consumo di gas naturale che ne consegue è circa **2,6 miliardi** di metri cubi anno.

Gli impianti di cogenerazione in cartiera, pur utilizzando combustibili fossili, risparmiano alla "bolletta energetica del paese" circa mezzo miliardo di metri cubi all'anno, pari ad una emissione evitata di oltre **850.000 tonnellate anno di CO₂**, contribuendo quindi in maniera significativa agli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Il comparto Carta occupa in Italia 22.700 lavoratori diretti ed altrettanti indiretti e ultimamente, a causa della crisi in atto ha visto chiudere 11 cartiere con una perdita totale di forza lavoro stimata in 1000 lavoratori diretti ed altrettanti indiretti.

Attività: Cartiera con 200 addetti (100 addetti diretti, 30 indiretti, 70 di indotto)
Produzione: 400 tonnellate al giorno di carta da imballo

COSTO ENERGIA

- Generazione energia: impianto di cogenerazione da 11 MWe (integralmente autoconsumati); che trasforma il gas naturale in energia elettrica al costo di circa 55 €/MWh.
- Alimentazione: Gas naturale al prezzo unitario di 0,32 €/Smc.
A questo costo vanno aggiunte alcune voci addizionali importanti quali:
- Costo di manutenzione ordinaria e straordinaria pari a 8€/MWh
- Costo di gestione (6 operatori per coprire turni e riserve) pari a 4€/MWh
- Quota di ammortamento (13 mio € in 10 anni) pari a 15€/MWh.

Il costo totale dell'energia autoprodotta risulta quindi pari a 81 €/MWh.

Senza l'impianto di cogenerazione l'approvvigionamento di energia elettrica attraverso un collegamento alla rete nazionale a 20 KV avrebbe un costo pari a a **100-105 €/MWh**.

Il risparmio generato dall'impianto risulta quindi pari a 19-26 €/MWh.

COSTO PRODOTTO FINITO

- Costo del prodotto finito: € 150 a tonnellata
- Incidenza del risparmio generato dall'impianto di cogenerazione è pari a **17,6 €/ton pari all'11,73%**.

L'introduzione di nuovi oneri di sistema e corrispettivi tariffari sono valorizzabili in circa 25€/MWh causa la chiusura dell'attività. Il maggiore onere annuale risulterebbe infatti pari a € 2,2 milioni anno che corrisponde ad un valore superiore all'utile di esercizio che la cartiera riesce a generare.


Questo extracosto penalizza da subito la competitività delle imprese già pressate dalla situazione di crisi economica, mette a rischio l'occupazione di migliaia di lavoratori di tutti i settori che hanno bisogno di energia a costo più ridotto, annulla gli effetti benefici della generazione distribuita ed in particolare della cogenerazione, tecnologia ecocompatibile per la riduzione dei consumi e delle emissioni in atmosfera.

L'esempio del Centro commerciale

Incidenza dell'energia nelle spese di gestione generali

Nel conto economico delle spese di gestione di un complesso immobiliare a destinazione commerciale è possibile individuare 8 voci, in base alla loro incidenza sul totale del budget complessivo di un centro commerciale:

- Forza motrice
- Marketing
- Manutenzione
- Altri costi
- Pulizie
- Sicurezza
- Acqua
- Ricavi



Fonte MARK UP Il Sole 24 ORE

Forza motrice

Rientrano nella voce "forza motrice" tutte le utenze energetiche: energia elettrica, gas metano, gasolio, teleriscaldamento. **Nel 2007, sul monte complessivo di spese, la forza motrice ha rappresentato in media il 25%.**

Nell'analisi dei consumi e dei costi energetici di un complesso si separa in genere quanto utilizzato per l'illuminazione e l'alimentazione degli impianti presenti nelle parti comuni - fra i quali ascensori e scale mobili - dall'energia necessaria per la climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) sia delle parti comuni sia delle singole unità.

Non rientra fra i costi energetici contabilizzati nel bilancio delle spese quanto necessario per l'illuminazione e l'alimentazione degli impianti delle singole unità commerciali, perché utilizzano sempre proprie utenze dirette.

In tal senso non si fa né efficienza energetica né si promuove la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento.

Una richiesta, quella di **Cogena**, a salvaguardia degli investimenti, della competitività energetica delle imprese di tutti i settori e del Sistema Italia, coerente con le politiche europee di risparmio ed efficienza energetica anche attraverso la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento.

L'esempio della Impresa metalmeccanica

COSTI ENERGETICI ANNUI SENZA COGENERAZIONE

Prima dell'intervento cogenerativo

fabbisogno elettrico	kWh	7.661.700
costo bolletta elettrica	€	1.072.638,00
fabbisogno termico	kWh	13.535.045
costo bolletta termica	€	475.593,00
costo totale bolletta energetica	€	1.548.231,00

a) COSTI ENERGETICI ANNUI CON COGENERAZIONE (non gravato di oneri)

costo gestione annua cogenerazione	€ 1.121.691,17
<u>risparmio gestione annua cogenerazione</u>	€ 426.539,83

CONFRONTO COSTI ENERGETICI

	con coge	senza coge
costo €/kWh elettrico	0,1067	0,1400
costo €/kWh termico	0,0351	0,0351

b) COSTI ENERGETICI ANNUI CON COGENERAZIONE (gravato di oneri)

costo gestione annua cogenerazione	€ 1.121.691,17
costo annuo oneri di sistema (€25 MWh)	€ 153.783,53
<u>risparmio gestione annua cogenerazione</u>	€ 272.756,30

PROPOSTA NORMATIVA e REGOLATORIA

Lo sviluppo della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento necessita di provvedimenti chiari, urgenti, che sviluppino e salvaguardino gli investimenti in essere ma, e soprattutto, sviluppino quelli futuri. In altri termini la proposta COGENA distingue gli oneri da applicare all'energia acquistata dal Sistema elettrico nazionale consumata, dall'energia autoprodotta da unità a fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento ed autoconsumata.

In questo ultimo caso, riteniamo indispensabile conservare la situazione normativa attualmente vigente che non prevede l'applicazione di corrispettivi ed oneri in presenza di autoproduzione ed autoconsumo.

Tutto ciò premesso, Cogena ha richiesto al Parlamento ed al Governo di “attuare” i contenuti degli OdG della Camera per apportare da subito, quelle modifiche all’art. 33 finalizzate a:

- rimuovere tutti quegli elementi di discriminazione tra settori economici del nostro Paese, previsti dalla attuale stesura dell'art. 33, oggetto di attenzione e valutazione comunitaria
- eliminare l'intempestivo ed improprio aggravio dei costi di autoproduzione di energia elettrica
- tradurre in norma primaria quanto assicurato dal Governo, recependo la proposta di emendamento di Cogena di applicare i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e gli oneri generali di sistema esclusivamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali nei punti di connessione e non al totale dell'energia autoprodotta ed autoconsumata
- applicare anche ai Sistemi efficienti di utenza di cui agli artt. 2, lett. t) e 10, D.Lgs. n. 115/2008, **Sistemi di generazione di energia “pregiata”** da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento, e quindi finalizzati alla efficienza energetica ed alla ecosostenibilità, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e quelli a copertura degli oneri generali di sistema, alla sola energia elettrica “prelevata” nei punti di connessione dai clienti finali e non, come oggi, all'energia scambiata
- abrogare coerentemente la disciplina di cui alle reti private di connessione, ulteriore e non definito nuovo sistema di connessione introdotto dal comma 27, Art. 30, Atto Senato 1195 B che rimanda “a nuovi criteri da individuarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico, fatti salvi i diritti acquisiti”, criteri richiamati e “già” definiti dal comma 5 dell'art. 33 citato nella attuale versione.
- abrogare la parte riguardante la connessione di sole unità di consumo, ancorché industriali, connesse mediante rete interna di utenza, il cui “gettito esentato” stimato in 4,5 milioni di Euro potrebbe essere reinvestito invece a favore:
 - di programmi di efficienza energetica
 - e
 - di clienti finali motivati alla autoproduzione e autoconsumo di energia “pregiata”

Proposta rivolta al Governo ed al Parlamento

Cogena richiede e propone

una riformulazione coordinata dei provvedimenti in essere che tenga conto dei seguenti principi che, ancorché disgiuntamente, si trovano allocati in parti di questa e di quella norma (D.Lgs. n. 115/2008 e DDL n. 1195 B):

- pluralità di clienti finali connessi attraverso la rete interna di utenza / linea diretta / collegamento privato
- pluralità di punti di connessione
- compresenza di unità di generazione di energia distribuita da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento
- applicazione dei corrispettivi tariffari ed oneri di sistema esclusivamente alla sola energia prelevata sul punto di connessione dai clienti finali. E ciò sia nel caso di unico cliente finale che nel caso di clienti finali connessi attraverso rete interna di utenza

Proposta rivolta alla AEEG

Considerato l'impatto normativo del DDL 1195 B sull'attuale ordinamento ed in particolare:

- sulla normativa vigente, prima tra le quali il D.Lgs. n. 115/2008
- sulla attività regolatoria vigente dell'AEEG, con particolare riguardo alle definizioni di Rete interna di utenza contenute in provvedimenti secondari ed in provvedimenti regolatori della AEEG
- sulla prevista regolazione, tra l'altro, dell'art. 10, D.Lgs. n. 115, norma attualmente in corso di modifica da parte del Governo e oggetto di consultazione (DCO n. 33/08)

Cogena richiede e propone

che l'Autorità voglia tenere in estremo conto quanto rappresentato dalla presente nota, valutare e, tenuto conto del quadro giuridico quanto meno contraddittorio quale quello che si è determinato, ponderare sia in termini testuali che temporali, la regolazione in materia di corresponsione dei corrispettivi tariffari e degli oneri di sistema non tanto e non solo in termini di energia scambiata, consumata, prelevata, ma e soprattutto tenendo conto della Generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, unificando ed uniformando la corresponsione dei corrispettivi tariffari e degli oneri di sistema al criterio "energia prelevata".

Ciò, tenuto conto delle modifiche che il Governo sta apportando al D.Lgs. n. 115/2008 ed all'art. 10 in tema di corresponsione dei corrispettivi tariffari e di oneri di sistema, in forma identica a quanto previsto al comma 6, Art. 33, DDL 1195 B e cioè sull'energia prelevata e non sull'energia scambiata al punto di connessione.

Da ultimo, una considerazione conclusiva: se il trattamento dei corrispettivi tariffari ed oneri è riservato alla sola energia prelevata ai sensi del comma 6, Art. 33 DDL 1195 B, prodotta da fonti non identificate, né qualificate, riteniamo che tale trattamento vada a maggior ragione applicato a quella energia autoprodotta soltanto da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento ed autoconsumata.

Proposta Normativa (Articolo/Comma)

Corrispettivi tariffari e oneri di sistema nell'esercizio di impianti di generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento

Provvedimento	NOTE
Proposta COGENA di Articolo o Comma	
Corrispettivi tariffari e oneri di sistema nell'esercizio di impianti di generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento	
All'energia elettrica prodotta da unità/impianti a fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento consumata da clienti finali collegati alle unità di produzione tramite reti interne di utenza private senza obbligo di connessione di terzi, non si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Detti corrispettivi ed oneri si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata ai punti di connessione con reti con obbligo di connessione di terzi.	

Motivazioni

La proposta

- favorisce la produzione ed il consumo di energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, riducendo i costi relativi al consumo di energia elettrica di almeno il 15%
- incrementa l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica senza alcun onere a carico dello Stato
- prende spunto dagli Ordini del Giorno della Camera dei Deputati nn. 4, 40, 75, 82, presentati nella Seduta del 1 luglio 2009, che impegnano il Governo a modificare l'art. 33 Reti interne di utenza di cui al Provvedimento S 1195 B recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*, approvato in via definitiva dal Senato.

Roma, 21 luglio 2009

F.to Dr. Carlo Belvedere
Segretario Generale